

dm225

D.M. 1 giugno 1998, n. 225

Regolamento concernente modalità di attuazione degli interventi imprenditoriali in aree di degrado urbano.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 luglio 1998, n. 161.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
d'intesa con IL MINISTRO PER LA SOLIDARIETA' SOCIALE

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, recante interventi urgenti per l'economia

e, in particolare, l'art. 14 concernente interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano e sociale;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina

dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle

piccole e medie imprese approvata dalla Commissione delle Comunità europee il 20 maggio 1992, aggiornata da quella adottata il 20 marzo 1996 e dalla raccomandazione della Commissione n. 96/280/CE del 3 aprile 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 107 del 30 aprile 1996;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee relativa agli

aiuti de minimis numero 96/C 68/06, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 6 marzo 1996;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli

atti normativi nell'adunanza del 17 febbraio 1998;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma del citato art. 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, con nota n. 990135 del 10 marzo 1998;

Adotta il seguente regolamento:

1. Programmi di intervento.

1. Le amministrazioni dei comuni capoluogo di cui all'art. 17 della legge 8

giugno 1990, n. 142, al fine di superare la crisi di natura socio-ambientale in particolari aree del loro territorio, predispongono programmi di intervento per l'attuazione dell'art. 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

2. I programmi di intervento evidenziano:

a) le aree di degrado urbano e sociale;

b) gli indicatori che misurano il degrado socio-economico e ambientale;

c) le attività da intraprendere e le azioni prioritarie;

d) le iniziative da finanziare con particolare riferimento a quelle economiche

ed imprenditoriali;

e) i soggetti chiamati ad attivare gli interventi programmati;

f) gli obiettivi perseguiti;

g) la durata e il fabbisogno finanziario del programma e delle singole azioni.

3. Le aree di degrado urbano e sociale devono essere geograficamente

identificabili ed omogenee e presentare indici socio-economici inferiori ai valori medi dell'intero territorio comunale ovvero essere caratterizzate da crisi socio-ambientale.

2. Presentazione dei programmi di intervento e obbligo di relazione.

1. Le amministrazioni comunali, di cui all'art. 1, trasmettono, ai fini del

trasferimento delle risorse di cui all'art. 8, comma 1, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri i programmi di intervento e fissano la data di presentazione delle domande di contributo da parte dei soggetti, di cui all'art. 4 del presente decreto, che intendono realizzare progetti di investimento nelle aree di degrado urbano e sociale.

2. Eventuali variazioni del programma originario devono essere tempestivamente

comunicate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. I comuni hanno l'obbligo di trasmettere al Ministero dell'industria, del

commercio e dell'artigianato e al Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione entro il mese di gennaio di ciascun anno, sullo stato di attuazione degli interventi previsti nonché una relazione finale sulla realizzazione dei programmi ammessi alle agevolazioni nell'esercizio immediatamente precedente.

4. Le relazioni devono essere accompagnate da una scheda tecnica, di rilevazione

quantitativa dei dati relativi al programma, redatta dal comune in accordo con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Azioni finanziabili.

1. I programmi di intervento presentati dai comuni possono includere il

finanziamento delle seguenti azioni:

a) animazione economica ed assistenza tecnica per la progettazione ed avvio di

iniziative imprenditoriali;

b) interventi formativi riguardanti l'autoimpiego e la creazione di impresa;

c) costituzione di incubatori di nuova imprenditorialità;

d) animazione e assistenza tecnica alla costituzione di consorzi e imprese miste con partecipazione maggioritaria di imprese localizzate nell'area di intervento;

e) interventi per sviluppare l'associazionismo economico, la cooperazione aziendale;

f) interventi per la creazione di servizi nel campo dell'assistenza tecnica e manageriale, della sperimentazione, della qualità e dell'informazione a favore delle imprese;

g) interventi per la tutela delle condizioni di lavoro e la salvaguardia dell'ambiente;

h) partecipazione o costituzione di fondi di garanzia fidi da destinare alle finalità previste dal presente regolamento.

2. Le spese per l'elaborazione e la gestione del programma, nonché quelle per il monitoraggio degli interventi, le verifiche ed i controlli di cui all'art. 7 sono poste a carico delle risorse di cui al comma 3 nel limite massimo del 10 per cento delle risorse stesse.

3. Il comune per l'attuazione delle azioni di cui al presente articolo utilizza la quota parte delle risorse di cui all'art. 8, comma 1 non assegnata agli interventi di cui all'art. 4, nonché le eventuali risorse proprie ovvero quelle assegnate da leggi regionali o nazionali o da regolamenti comunitari per l'attuazione di programmi volti al risanamento di aree di degrado urbano sociale. Il comune, per l'attuazione dei programmi di cui al comma 1 e per le attività di cui al comma 2, può avvalersi di soggetti esterni stipulando a tal fine appositi contratti.

4. La scelta del contraente di cui al comma 3 è effettuata, mediante gara, secondo quanto previsto dalle normative in materia di contratti d'appalto di servizi pubblici.

4. Agevolazioni alle piccole imprese.

1. Alle piccole imprese, a fronte delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti nelle aree di degrado urbano, sono concesse agevolazioni non superiori al limite degli aiuti de minimis, così come definito dalla Commissione dell'U.E., a condizione che qualsiasi altro aiuto supplementare concesso alla medesima impresa a titolo della regola de minimis sommato all'aiuto richiesto, non ecceda il limite massimo consentito in un periodo di tre anni che, alla data del presente decreto, è pari a 100.000 ECU.

2. Le amministrazioni comunali concedono e liquidano contributi in conto

capitale, di cui al comma 1, commisurati alle spese ammissibili alle agevolazioni secondo le seguenti misure massime:

a) 65% per le zone interessate dagli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento (CEE)

n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988 e successive modifiche ed integrazioni e dalle deroghe di cui all'art. 92.3.C. del trattato di Roma;

b) 50% per le restanti zone.

3. Le amministrazioni comunali, nei limiti di cui al comma 1, possono concedere

alle piccole imprese contributi in conto interessi su finanziamenti deliberati da banche per la realizzazione dei progetti nelle aree di degrado urbano, sgravi su imposte locali e garanzie fidi sul fondo istituito dai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera h).

4. L'impresa è tenuta a dichiarare nella domanda di agevolazione di non aver ottenuto o chiesto per le stesse spese altre agevolazioni e di impegnarsi a non richiederle per il futuro qualora il cumulo delle agevolazioni de minimis accordate superi nel periodo di tre anni, dalla data della prima concessione, il limite di 100.000 ECU.

5. Ai fini della concessione delle agevolazioni si applicano le limitazioni ed i divieti previsti dalle disposizioni dell'Unione europea relative alla disciplina degli aiuti di Stato alle imprese.

6. I soggetti beneficiari delle agevolazioni, di cui al presente articolo, sono

le piccole imprese, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro, che alla data di presentazione della domanda rientrano nei limiti individuati nell'ambito del regime agevolativo di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

5. Spese ammissibili alle agevolazioni.

1. Sono ammesse ai contributi di cui all'art. 4 le spese, al netto dell'IVA,

comunque connesse alla realizzazione del progetto. Tali spese possono riguardare:

a) studi di fattibilità, progettazione esecutiva, direzione lavori, servizi di

consulenza e assistenza nel limite del 10 per cento del programma di investimenti;

b) acquisto brevetti, realizzazione di sistema di qualità, certificazione di

qualità, ricerca e sviluppo;

c) le opere murarie e assimilate comprese quelle per l'adeguamento funzionale

dell'immobile e per la ristrutturazione dei locali;

d) gli impianti, i macchinari e le attrezzature nuovi di fabbrica;

e) sistemi informativi integrati per l'automazione, impianti automatizzati o robottizzati, acquisto di software per le esigenze produttive e gestionali dell'impresa;

f) introduzione investimenti atti a consentire che l'impresa operi nel rispetto

di tutte le norme di sicurezza dei luoghi di lavoro dipendente, dell'ambiente e del consumatore.

2. Per le nuove imprese l'amministrazione comunale può concedere contributi a

fronte delle spese sostenute dall'impresa in conto gestione dalla data dell'ultima fattura del progetto alla data termine del primo anno a regime e comunque per un periodo di attività non superiore a due anni.

3. Le spese di gestione agevolabili sono quelle documentate e relative: alle

spese per materie prime, semilavorati, prodotti finiti; alle spese per locazione; alle spese per formazione e qualificazione del personale; alle spese per prestazione di servizi. Restano escluse le spese di gestione relative al personale nonché ai rimborsi ai soci.

4. Le spese di cui al comma 1 sono agevolate se effettuate successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo ad eccezione di quelle relative alla progettazione, studi di fattibilità economico-finanziaria e di valutazione dell'impatto ambientale che risultino effettuate entro i sei mesi precedenti alla data della domanda.

5. L'ultimazione del progetto deve avvenire non oltre 24 mesi dalla data di presentazione della domanda; non sono ammesse alle agevolazioni le spese effettuate successivamente a detta data.

6. La data di effettuazione della spesa è quella del relativo titolo a prescindere dalla data dell'effettivo pagamento.

7. L'amministrazione comunale può prevedere la concessione di contributi, nel limite di cui all'art. 4, comma 1, per acquisto di beni con locazione finanziaria.

6. Modalità di presentazione della domanda di agevolazione delle piccole imprese.

1. Le amministrazioni comunali stabiliscono le informazioni che devono essere contenute nella domanda di concessione e liquidazione dei contributi, nonché le documentazioni, le dichiarazioni e le certificazioni da inviare a corredo della domanda.

2. Il comune provvede direttamente all'istruttoria delle domande di cui al comma

1 ovvero assegna l'incarico dell'istruttoria ad un soggetto esterno prestatore di servizi scelto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3.

3. I criteri e le modalità per la selezione delle domande di contributo sono

determinati e adeguatamente pubblicizzati da parte dell'amministrazione comunale.

4. Tra le priorità per la concessione delle agevolazioni l'amministrazione

comunale deve tenere conto delle domande presentate dalle imprese che esercitano l'attività economica principale nell'area di degrado ovvero dei progetti che prevedono almeno l'assunzione del 30 per cento dei lavoratori tra le persone domiciliate o comunque residenti nell'area di degrado.

5. L'istruttoria per la concessione del contributo è conclusa entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di agevolazione.

6. Le agevolazioni sono concesse tenuto conto della compatibilità dei progetti

con le caratteristiche socio-economiche dell'area di intervento, dell'affidabilità del piano finanziario delle iniziative, della validità sotto il profilo tecnico del progetto e della potenzialità del mercato di riferimento.

7. Tra le modalità di erogazione del contributo può essere prevista la

liquidazione di anticipazioni nella misura massima del 40 per cento.

8. Il comune approva le variazioni verificatesi in sede di realizzazione del

progetto con le stesse modalità previste in fase di concessione e, in caso di sostanziali variazioni che alterino le caratteristiche del progetto e modifichino il dato sull'incremento occupazionale per oltre il 50 per cento di quello previsto, può revocare il contributo concesso e chiedere la restituzione delle somme già erogate.

9. Il saldo del contributo a seguito della realizzazione del progetto di investimento è erogato dopo le verifiche sulle spese, entro centoventi giorni dalla data di ricezione della documentazione necessaria prodotta dal beneficiario.

7. Revoche e controlli.

1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a fornire le informazioni richieste dall'amministrazione comunale incaricata delle verifiche e dei controlli.

2. L'amministrazione comunale può disporre la revoca del contributo, oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 6, comma 8, per inosservanza degli obblighi previsti nel presente decreto e nel provvedimento di concessione.

3. Le agevolazioni sono revocate nel caso in cui i beni oggetto dell'agevolazione sono ceduti o alienati nei tre anni successivi alla data in cui ha avuto termine il progetto.

4. Le somme da restituire, da parte dell'impresa, sono rivalutate sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati e maggiorate del tasso legale.

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il

Ministro per la solidarietà sociale, può revocare il trasferimento dei fondi assegnati ai comuni, di cui al comma 1 dell'art. 1, dopo l'approvazione dei programmi nei casi in cui:

a) i programmi non risultano posti in esecuzione dopo sei mesi dall'approvazione

del programma da parte dei comuni medesimi;

b) risultano attuate, in tutto o in parte, iniziative difformi dai programmi

stessi. Nel caso di difformità parziali quando queste non alterino i programmi e le finalità ad essi collegate, la revoca può essere disposta soltanto con riferimento alle parti difformi.

8. Disponibilità finanziarie.

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

sono ripartite tra i comuni di cui all'art. 1, in misura proporzionale alla popolazione residente, le disponibilità stanziare per gli

interventi di cui al presente decreto .

2. Le somme di cui al comma 1, sulla base delle risorse di cassa disponibili,

affluiscono al bilancio comunale e l'amministrazione competente provvede all'istituzione di un apposito capitolo di spesa con contabilità separata.

3. I comuni devono destinare una quota non inferiore al 50 per cento delle

disponibilità finanziarie assegnate alla concessione di agevolazioni alle imprese di cui all'articolo 4.

4. Gli interessi e i rimborsi per revoche, recuperi, restituzione dei contributi

concessi concorrono alla formazione delle risorse disponibili per gli interventi di ciascuna amministrazione comunale.

5. Le disponibilità di cui al comma 1, nonché le somme per interessi e rimborsi

di cui al comma 4 non impegnate entro il secondo anno dalla chiusura dell'esercizio nel quale si è prodotta la disponibilità, sono restituite al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato.

6. Il Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato provvede ad

informare i comuni delle somme di cui al comma 5 e su loro domanda provvede ad assegnare le disponibilità in misura proporzionale ai costi dei progetti non ammessi alle agevolazioni per mancanza di fondi.